



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, I Sezione Civile Gruppo B, in funzione di giudice monocratico, dott. Luigi Ambrosino, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

Nella causa civile n. 3996 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2025, avente ad
OGGETTO: vendita di cose mobili, e vertente

T r a

Parte_1, rapp.to e difeso dall'avv. Anna Maria Caputo (c.f. *C.F._1*) del Foro di Torre Annunziata e con d lo studio in Massa Lubrense (NA) alla Via Traversa Caprile n. 8, che lo rappresenta e difende, in virtù di procura posta in calce all'atto di citazione
-attore-

E

Controparte_1 in persona del l.r.p.t., corrente alla Via Schito n° 167
-convenuta contumace-

Elementi di fatto e di diritto ai fini della decisione

Con Atto di citazione del 9 ottobre 2025 l'attore citava in giudizio la *Controparte_1* assumendo che nell'estate del 2023 lo stesso attore, avendone necessità, si rivolgeva alla predetta Società onde commissionare una fornitura di infissi per l'immobile di sua proprietà adibito ad abitazione sito in Massa Lubrense (NA) alla Via Corso Sant'Agata n° 63; a seguito di tali contatti, in data 6 giugno 2023 l'attore concordava con la predetta Società l'acquisto di una fornitura di infissi in PVC tipo Salamander BE82, colore noce 21, completi di vetricamera BE+ARGON, oltre accessori come persiane, maniglie, etc., come da preventivo n° 564/2023 del 6.6.2023 emesso dalla [...]

Controparte_1 tale preventivo, comprensivo dell' specifico della fornitura pattuita (finestre, balconi, persiane, ante, maniglie, controtelaio) nonché del servizio di trasporto e montaggio, ammontava ad un importo complessivo di € 16.970,20 (di cui € 13.910,00 di imponibile + € 3060,20 di Iva al 22%) e prevedeva il versamento di un acconto per la conferma d'ordine. Il detto preventivo veniva accettato dall'attore il quale - tempestivamente - in data 12 giugno 2023 effettuava due bonifici bancari dell'importo rispettivamente di €

ovvero "contesto tutta la documentazione perché inammissibile ed irrilevante", ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale (Cassazione civile, sez. III, 03/04/2014, n. 7775 - Vedi anche: Cass. civ., sez. VI, 3 settembre 2013 n. 20166 - In senso conforme: Cass. civ., sez. II, 30 dicembre 2009 n. 28096 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912 - Cassazione civile, sez. I, 27/02/2017, n. 4912).

In secondo luogo, va dichiarata la contumacia di [...] *Controparte_1* in persona del l.r.p.t., corrente in abia (NA) alla Via Schito n° 167 che sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.

Nel merito le domande formulate dall'attore sono fondate nei limiti che seguono: va innanzitutto precisato che risulta la sussistenza, nel caso di specie, dei requisiti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c. per non aver la *Controparte_1* rispettato l'obbligo di consegna della merce con relativa prestazione (trasporto e montaggio) come chiaramente risultante dal preventivo approvato dall'attore, (condotta che dà luogo ad una responsabilità civile rilevante sotto il profilo della risoluzione del contratto e della conseguente richiesta di restituzione delle somme già versate nonché della richiesta di risarcimento del danno nei confronti dell'attore).

Sul punto deve evidenziarsi che ai predetti articoli, il legislatore disciplina le tutele per l'inadempimento contrattuale. Se il venditore non consegna la merce, l'acquirente può chiedere giudizialmente l'adempimento forzato o la risoluzione per inadempimento. Quest'ultima è possibile solo se il ritardo o la mancata consegna sono di scarsa importanza rispetto all'interesse dell'altro contraente.

In particolare l'art. 1453 c.c. (Risolubilità del contratto) consente alla parte non inadempiente di scegliere tra richiedere la consegna (adempimento) o lo scioglimento del vincolo (risoluzione), oltre al risarcimento del danno. Se viene chiesta la risoluzione, non si può più pretendere la consegna, e dal momento della domanda giudiziale il venditore non può più adempiere.

Mentre l'art. 1455 c.c. (Importanza dell'inadempimento): Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di una delle parti ha di scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra. L'omessa o tardiva consegna di un bene essenziale giustifica sempre lo scioglimento del contratto, ed entrambe le tutele non escludono la possibilità di richiedere il risarcimento per eventuali pregiudizi economici subiti.

In particolare è stato ritenuto che la risoluzione del contratto è un rimedio giudiziale diretto a far valere le disfunzioni

dell'autoregolamento, e segnatamente l'alterazione del sinallagma, sicché si inserisce tra le impugnative negoziali. Il presidio risolutorio contemplato dall'ordinamento interviene a protezione della parte in ordine ad eventi sopravvenuti che riguardano la fase attuativa del contratto, ossia lo svolgimento del rapporto giuridico. Infatti a fronte di un contratto valido ed efficace possono presentarsi in sede di attuazione alterazioni dell'equilibrio originariamente previsto tra le reciproche attribuzioni patrimoniali, come l'inadempimento della prestazione, la sua impossibilità sopravvenuta non imputabile, l'eccessiva onerosità nei contratti di durata, in ordine alle quali la legge appresta gli adeguati strumenti di risposta. Sicché il fondamento economico dell'attribuzione non è viziato sin dall'origine, ma viene ad alterarsi in seguito. In particolare la risoluzione per inadempimento presuppone la mancata, inesatta, parziale o tardiva esecuzione di un obbligo contrattuale, ossia l'inadempimento relativo, e la riconducibilità di tale evento al contraente, oltre all'ulteriore presupposto della gravità dell'inadempimento. Il rapporto tra il rimedio risolutorio e la *causa petendi* dell'inadempimento è da alcuni ricondotto ad un'esigenza di reazione avverso un'anomalia funzionale della causa, da altri ad una prospettiva sanzionatoria contro il debitore inadempiente, che si affianca alla domanda di risarcimento dei danni, sebbene a tale prospettiva non sia sottesa una finalità afflittiva o repressiva in senso stretto. La risoluzione per inadempimento può essere giudiziale o di diritto: nella prima ipotesi l'effetto risolutorio del contratto consegue alla pronuncia costitutiva di risoluzione, a seguito della corrispondente domanda giudiziale proposta dalla parte non inadempiente; nella seconda la risoluzione si realizza in via stragiudiziale per effetto di diffida ad adempiere, clausola risolutiva espressa o termine essenziale, cosicché all'esito dell'integrazione dei presupposti previsti da tali fattispecie l'eventuale pronuncia giudiziale si limiterà ad accertare un effetto risolutorio già avvenuto.

In definitiva la stipulazione di un contratto a prestazioni corrispettive e l'inadempimento di uno dei contraenti sono, ai sensi dell'art. 1453, i fatti costitutivi del diritto dell'altro contraente ad ottenere la risoluzione del contratto, ovvero l'adempimento, ed in ogni caso il risarcimento del danno; ma ciascuno di tali diritti, configurandosi in termini di diversità ed autonomia rispetto a ciascun altro, può legittimamente costituire oggetto di rinuncia senza che, per ciò solo, gli effetti di tale rinuncia debbano automaticamente estendersi anche agli altri, a meno che l'atto abdicativo non si atteggi in concreto come rinuncia *tout court* a far valere tutti i diritti conseguenti al fatto dell'inadempimento della controparte ([Cass. n. 32126/2019](#); [Cass. n. 13598/2000](#)). L'azione di risoluzione del

contratto per inadempimento è volta ad ottenere una pronuncia costitutiva diretta a sciogliere il vincolo contrattuale, previo accertamento da parte del giudice della gravità dell'inadempimento, e differisce perciò sostanzialmente dall'azione di risoluzione di cui agli artt. 1454, 1456 e 1457, poiché in tali ipotesi l'azione intende conseguire una pronuncia dichiarativa dell'avvenuta risoluzione di diritto del contratto, a seguito del verificarsi di un fatto obiettivo previsto dalle parti come determinante lo scioglimento del rapporto (Cass. n. 36918/2021).

Nel caso di specie, la documentazione offerta dall'attore, determina sotto il profilo probatorio, il pagamento di complessivi € 11.550,00 versati dallo stesso a titolo di acconto come da bonifici allegati in atti, mentre alcun adempimento è stato effettuato dalla convenuta, senza alcuna motivazione.

Per tali motivi, va dichiarato il grave inadempimento da parte della convenuta con conseguente risoluzione del contratto tra le parti avente ad oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di infissi; dichiara l'obbligo di restituzione, in capo alla convenuta e nei confronti dell'attore dell'importo di € 11.550,00 versato dallo stesso a titolo di acconto come da bonifici allegati in atti oltre interessi dalla domanda giudiziale e fino all'effettivo soddisfo.

Analogamente va accolta la richiesta di risarcimento nei confronti del convenuto, per tutti i pregiudizi subiti dall'attore, sia per aver trascorso oltre due anni senza gli infissi nuovi sia per gli esborsi maggiorati in termini di spesa energetica, pregiudizi, che si quantificano in via equitativa in € 3.000,00 oltre interessi dalla domanda e fino all'affettivo soddisfo.

Sul punto infatti, ed in base all'orientamento consolidato della Suprema Corte (Cass. Sez. Un. n. 13533/2001), chi agisce ex art. 1453 c.c. deve solo provare l'esistenza del titolo contrattuale e allegare l'inadempimento, mentre spetta al debitore provare di aver adempiuto o che l'inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile: circostanza questa che nel caso di specie non si è verificato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale di Torre Annunziata I Sezione Civile Gruppo B, nella persona del Giudice Onorario di Pace Dott. Luigi Ambrosino, definitivamente pronunciando sulle domande così come proposte, così provvede:

dichiara la contumacia della *Controparte_1* in
persona del l.r.p.t., corrente A)
alla Via Schito n° 167;

-accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la risoluzione del rapporto contrattuale sorto tra le parti avente ad oggetto la fornitura, il trasporto e la posa in opera di infissi;
-per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 11.550,00 oltre interessi dalla domanda e fino all'affettivo soddisfo;
-condanna altresì la Società convenuta al pagamento in favore dell'attore, della somma di € 3.000,00 oltre interessi dalla domanda e fino all'affettivo soddisfo;
-condanna infine la *Controparte_2* in persona del suo l.r.p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio, che quantifica in € 5.077,00 oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge, ed € 291,00 per spese vive, con attribuzione in favore dell'avv. Anna Maria Caputo per fattone anticipo..".

Torre Annunziata, 8 luglio 2026.

Il Giudice Onorario di Tribunale
dott. Luigi Ambrosino

L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 1, lett. 21 e 24 d.lgs. 7.3.2005 n-82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35 comma 1 D.M. 21.2.2011 n.44, come modificato dal D.M. 15.10.2012 n. 209.